



Regione Campania
Direzione Generale 18
Lavori Pubblici e Protezione Civile
Staff Protezione Civile Emergenza e post-emergenza

ALLEGATO A

Comitato Regionale del Volontariato di Protezione Civile

MODALITA' DI
FUNZIONAMENTO

COMPITI E FUNZIONI DEL COMITATO REGIONALE DEL VOLONTARIATO

Il Comitato regionale del volontariato è un organismo consultivo, rappresentativo dell'associazionismo di protezione civile regionale, che svolge la sua attività a titolo gratuito.

Il Comitato ha lo scopo di favorire la partecipazione delle Organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile della Regione Campania per meglio rispondere all'esigenza di una più incisiva rappresentanza del volontariato all'interno del Sistema regionale di protezione civile.

Il Comitato vuole essere un soggetto autorevole che stimola progetti, idee, riflessioni e proposte sui temi di interesse del volontariato in materia di protezione civile, anche al fine di contribuire alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato e di accrescere il coordinamento tra organizzazioni di volontariato e tra queste e tutte le altre componenti del Sistema regionale di Protezione Civile.

In particolare il Comitato esercita funzione di impulso e proposta riguardo agli interventi regionali in materia di volontariato, alle iniziative di formazione, aggiornamento, educazione alla cultura della solidarietà, resilienza delle comunità e orientamento al volontariato.

Concorre inoltre alla definizione, per tutte le organizzazioni di volontariato, dei criteri di:

- incentivazione per la costituzione di coordinamenti territoriali funzionali alle esigenze della Colonna Mobile Regionale;
 - attribuzione di contributi e/o altre forme di sostentamento da assegnare;
- presentazione di progetti per il potenziamento delle capacità tecnico/operative sia in ambito locale che in ambito regionale.

Il Comitato esprime pareri, non vincolanti, e proposte che vengono sottoposti, a cura del Presidente, alle strutture regionali competenti ai fini della valutazione ed eventuale prosieguo istruttorio.

Articolo I

Disciplina

Le presenti modalità di funzionamento disciplinano la composizione e il funzionamento degli organi del Comitato Regionale del Volontariato della Protezione Civile.

Articolo II

Nomina

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica 3 anni e, comunque, fino alla nomina del successivo Comitato.

Articolo III

Composizione

Il Comitato è composto da:

- a) il **Presidente** nella persona del Presidente della Giunta regionale o altro soggetto da lui designato;
- a) il **Direttore Generale** pro tempore per i Lavori pubblici e la Protezione civile, con funzioni di vice Presidente;
- b) i **Rappresentanti** delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di rilievo nazionale presenti nell'Elenco Centrale del Volontariato del DPC ed inserite nell'Elenco Territoriale, di cui alla DGR 75/2015, con proprie delegazioni di almeno tre province della Campania;
- c) un **Rappresentante**, su base provinciale, di ciascun Coordinamento di organizzazioni di volontariato, regolarmente riconosciuto con provvedimento dirigenziale;
- d) **cinque Rappresentanti**, su base provinciale, delle Associazioni regionali di Volontariato di Protezione Civile inserite nell'Elenco Territoriale di cui alla DGR 75/2015;
- e) **cinque Rappresentanti**, su base provinciale, dei Nuclei Comunali di Volontariato di Protezione Civile inseriti nell'Elenco Territoriale di cui alla DGR 75/2015;

- f) **il Dirigente** dell'U.D.C.P. di interfaccia con la Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile, senza diritto di voto;
- g) **il Dirigente** dello STAFF - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza o suo delegato, senza diritto di voto;
- h) **il Dirigente** della U.O.D. Terzo settore, servizio civile e sport della D.G. Politiche sociali e socio-sanitarie o suo delegato, senza diritto di voto;
- i) **un rappresentante** del Centro Servizi del Volontariato per ogni provincia della Campania, senza diritto di voto.

Nell'eventualità in cui il Direttore Generale p.t. per i Lavori pubblici e la Protezione civile sia designato quale Presidente del Comitato ai sensi della lettera a), le funzioni di Vice Presidente sono svolte da un altro componente del Comitato individuato con il medesimo decreto presidenziale di nomina.

Articolo IV

Designazione componenti

1. I Componenti del Comitato sono così individuati:
 - 1.1. I Rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile di rilievo nazionale sono designati secondo le modalità di cui al successivo articolo V.
 - 1.2. I Rappresentanti, su base provinciale, dei Coordinamenti di organizzazioni di volontariato sono designati dai rispettivi Presidenti;
 - 1.3. I Rappresentanti del Volontariato di cui alle lett. d) ed e) del precedente art. III sono eletti secondo le modalità di cui al successivo articolo VI;
 - 1.4. I Rappresentanti del Centro Servizi del Volontariato sono designati dai Presidenti dei C.S.V. delle singole province.
2. In caso di dimissioni, impedimento o destituzione di un Rappresentante si procede alla nomina di un sostituto, secondo quanto previsto nei successivi articoli secondo il gruppo di appartenenza.
3. Il sostituto dura in carica fino alla costituzione del nuovo Comitato.

4. I Rappresentanti del Volontariato, per essere eleggibili, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscritti ad una Organizzazione di Volontariato di protezione civile dell'Elenco Territoriale di cui alla DGR 75/2015;
- b) di non aver riportato condanne penali;
- c) aver compiuto il 21° anno di età.

La perdita dei requisiti di cui alle precedenti lett. a) e b) determina la destituzione automatica del Rappresentante.

Articolo V

Composizione delle Rappresentanze

1. Rappresentanza Organizzazioni di rilevanza nazionale.

Sono considerate Organizzazioni di rilievo nazionale le organizzazioni iscritte nell'Elenco Centrale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile secondo la disciplina vigente. La Rappresentanza in seno al Comitato è assicurata da un numero massimo di 10 Componenti appartenenti a organizzazioni di rilievo nazionale inserite nell'Elenco Territoriale di cui alla DGR 75/2015, con articolazioni in almeno tre province della Campania. I Componenti sono designati direttamente dalla Presidenza Nazionale delle singole Organizzazioni. In caso di un numero superiore di Organizzazioni nazionali inserite nell'Elenco Territoriale di Protezione Civile della Campania, la Rappresentanza sarà assicurata con turnazione annuale sostituendo - a rotazione - il maggior numero possibile di Componenti.

2. Rappresentanza Coordinamenti tra organizzazioni di volontariato.

Sono considerati Coordinamenti di organizzazioni di volontariato quelli regolarmente riconosciuti con Decreto Dirigenziale dello STAFF Protezione Civile Emergenza e post-emergenza, ai sensi della disciplina vigente.

3. Rappresentanza Associazioni regionali e locali

La Rappresentanza in seno al Comitato è assicurata da 5 componenti appartenenti ad Associazioni regionali o locali eletti dai Legali rappresentanti delle Associazioni inserite nell'Elenco Territoriale di Protezione Civile della Campania. L'elezione sarà su base provinciale e prevede un rappresentante per ciascuna provincia.

4. Rappresentanza Gruppi comunali

La Rappresentanza in seno al Comitato è assicurata da 5 componenti appartenenti a Gruppi Comunali, eletti dai Legali rappresentanti o loro delegati, regolarmente inseriti nell'Elenco Territoriale di Protezione Civile della Campania. Per ciascun gruppo, il legale rappresentante può partecipare direttamente alle consultazioni elettorali ovvero designare un delegato scelto tra i Volontari iscritti nell'elenco di cui alla DGR 75/2015, facente riferimento al Gruppo che lo designa.

L'elezione sarà su base provinciale e prevede un rappresentante per ciascuna provincia.

5. Rappresentante del Volontariato Regionale in seno al Comitato Nazionale del Volontariato

Le Rappresentanze delle organizzazioni di Volontariato regionali e locali e dei coordinamenti eleggeranno, scegliendoli tra i componenti il Comitato e con scrutinio segreto, il Rappresentante del Volontariato Regionale e il suo sostituto. Il Rappresentante del Volontariato Regionale e il suo sostituto non possono appartenere ad una Organizzazione nazionale iscritta nell'Elenco Centrale del Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile secondo la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012. Il Rappresentante del Volontariato Regionale rappresenta il Volontariato della Regione Campania in tutte le sedi istituzionali.

Articolo VI

Procedure per le elezioni delle Rappresentanze del Volontariato

1. Con nota del Presidente della G.R. o suo delegato vengono indette le consultazioni elettorali.

2. Con Decreto del Direttore Generale, su proposta del Dirigente dello STAFF Protezione Civile Emergenza e post-emergenza, viene designata la Commissione Elettorale centrale, formata da un Presidente e due membri, uno dei quali con funzione di Segretario. La Commissione Elettorale centrale ha il compito di:

- gestire le consultazioni elettorali;
- formare ed aggiornare l'elenco dei membri eleggibili e degli elettori;
- redigere l'elenco dei votati formalizzando la graduatoria e dichiarando gli eletti;
- redigere il verbale delle operazioni di voto.

3. I dati per l'esecuzione di tali compiti saranno forniti dall'Ufficio del Volontariato dello STAFF Protezione Civile Emergenza e post-emergenza. Lo stesso ufficio provvederà a supportare la Commissione Elettorale in tutte le attività necessarie all'assolvimento del proprio compito, ivi compresa la spedizione delle e-mail/p.e.c..

4. Il Dirigente dello STAFF Protezione Civile Emergenza e post-emergenza, 45 giorni prima della data delle consultazioni, raccoglie, da ciascuna organizzazione, le candidature e le trasmette al Presidente della Commissione elettorale centrale, il quale avrà cura di inserirli nelle schede per la votazione. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.

5. L'Elezione delle Rappresentanze avviene in un'unica consultazione.

6. Le operazioni di voto si svolgeranno nell'arco di un fine settimana.

7. Sarà costituito un seggio elettorale per ogni provincia, presso le U.O.D. Genio civile, presidio protezione civile/S.O.P.I.. Presso ogni seggio opererà una commissione elettorale provinciale, composta da un Presidente e due componenti, di cui uno con funzione di Segretario.

8. Le Commissioni elettorali provinciali saranno nominate con decreto del Dirigente dello STAFF Protezione Civile Emergenza e post-emergenza, su proposta dei rispettivi Dirigenti delle U.O.D. Genio civile, presidio protezione civile.

9. I seggi saranno aperti il sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 e la domenica dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

10. Le consultazioni elettorali si riterranno valide qualunque sia la partecipazione degli aventi diritto al voto.

11. Lo spoglio delle schede sarà effettuato presso lo STAFF Protezione Civile Emergenza e post-emergenza ed avrà inizio alle ore 11.00 del primo giorno lavorativo successivo alle consultazioni.

12. In caso di candidati con pari numero di preferenze si procederà al ballottaggio. Le votazioni di ballottaggio saranno tenute nei giorni di sabato e domenica della settimana seguente la prima consultazione. In caso di ulteriore parità tra i due candidati, i Componenti già risultati eletti, alla prima seduta del Comitato procederanno al ballottaggio con votazione a scrutinio segreto.

13. Il Dirigente dello STAFF Protezione Civile Emergenza e post-emergenza, all'avvio delle consultazioni elettorali, richiede alle Presidenze nazionali delle Organizzazioni di Volontariato, ai Presidenti dei Coordinamenti e ai Presidenti dei C.S.V. delle singole province i nominativi dei Rappresentanti da inserire nel nuovo Comitato.

14. Le designazioni dovranno pervenire entro lo stesso giorno in cui saranno considerate chiuse le consultazioni elettorali.

15. Il Dirigente dello STAFF Protezione Civile Emergenza e post-emergenza, preso atto dell'esito delle consultazioni e delle designazioni pervenute, informa il Direttore Generale ed il Presidente della Giunta Regionale per l'adozione del Decreto di nomina.

Articolo VII

Dimissione o destituzione dei Rappresentanti

1. La qualità di Rappresentante si perde per dimissioni, decadenza o destituzione nelle forme e nei modi di seguito specificati.

2. Ciascun rappresentante può presentare al Presidente le proprie dimissioni, per iscritto, con effetto immediato.

3. In caso di mancata partecipazione a più di tre riunioni senza giustificato motivo, il componente assente viene dichiarato automaticamente decaduto e dovrà essere sostituito da un nuovo rappresentante designato dalla stessa Organizzazione del decaduto. In caso di componente eletto verrà sostituito dal primo, della stessa lista provinciale, dei non eletti. La valutazione dei motivi di assenza è rimessa allo stesso Comitato.

4. La destituzione è automatica quando un Rappresentante perde uno dei requisiti di cui all'art. IV, comma 4 lett. a) e b). Il Presidente del Comitato, avuta notizia della perdita di uno dei requisiti, ne informa l'Assemblea e avvia la procedura di nomina del sostituto.

5. In caso di comportamenti gravemente contrari alle direttive e ai programmi del Comitato da parte di uno dei componenti, si può avanzare al Presidente proposta di destituzione.

4. Il Presidente del Comitato, preso atto della proposta di destituzione, convoca una apposita seduta dell'Assemblea per la valutazione del caso.

5. Alla seduta per la destituzione può partecipare, senza diritto di voto, il Rappresentante oggetto della proposta di destituzione. Quest'ultimo ha la facoltà di poter intervenire alle sessioni sia verbalmente che con proprie memorie difensive scritte.

6. La destituzione è decisa con votazione con scrutinio segreto a maggioranza semplice, da parte dei Componenti l'Assemblea. Contro il provvedimento di destituzione è data facoltà all'interessato di ricorrere, nelle forme e nei modi previsti dall'ordinamento per la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi.

Articolo VIII

Organi del Comitato.

Sono organi del Comitato: l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio esecutivo e il Segretario.

L'Assemblea

- a) E' composta da tutti i Componenti del Comitato previsti all'art. III.
- b) Elegge, nella prima seduta dopo l'insediamento, il Consiglio esecutivo.
- c) Indirizza e approva tutta l'attività del Comitato.

- d) L'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Componenti. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- e) Le deliberazioni e le votazioni sono ritenute valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le votazioni a scrutinio palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per le votazioni a scrutinio segreto, in caso di possibile parità il Presidente si astiene dalla votazione.
- f) Non sono ammesse in alcun caso deleghe.

Il Presidente

- a. Convoca e presiede l'Assemblea del Comitato, stabilisce l'Ordine del Giorno, dirige i lavori e rappresenta il Comitato in tutte le sedi istituzionali.
- b. E' tenuto a convocare l'Assemblea su richiesta di almeno cinque Componenti.
- c. Inoltra al Presidente della Giunta Regionale la relazione annuale sull'attività svolta dal Comitato.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal vice Presidente.

Il Consiglio Esecutivo

- a) E' composto da cinque membri, oltre al Presidente.
- b) Garantisce un confronto più frequente su questioni e aspetti strettamente operativi, secondo quanto indicato e concordato dal Comitato.
- c) Assicura il coinvolgimento pieno delle Organizzazioni di Volontariato nelle attività volte alla pianificazione e gestione delle emergenze di rilievo regionale.
- d) Ha durata triennale, come l'Assemblea, e si riunisce di norma una volta al mese.

Il Segretario

Le funzioni di Segretario sono assicurate da un funzionario/dipendente nominato dal dirigente STAFF Protezione Civile Emergenza e post-emergenza.

